



COMUNE DI SALGAREDA

PROVINCIA DI TREVISO

UFFICIO TECNICO

ORDINANZA N. **23**

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Salgareda risulta inserito nella zona climatica E, come da D.P.R. n. 74 del 16.4.2013 e ss.mm.ii., zona per la quale è consentita l'accensione degli impianti termici nel periodo invernale, dal 15 Ottobre al 15 Aprile, per una durata giornaliera massima di 14 ore, tra le ore 5.00 e le ore 23.00, escluse quindi le ore notturne;

RICORDATO che l'articolo 12 del D.P.R. n. 74/2013, e ss.mm.ii., fissa al 15 Aprile di ogni anno il termine per l'esercizio degli impianti termici per tale zona climatica;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del citato D.P.R. n. 74/2013, è consentito, al di fuori di tale periodo, che gli impianti termici possano essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con la durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (massimo 7 ore anziché 14);

TENUTO CONTO che, qualora comprovate esigenze lo richiedano, il Sindaco emette un'ordinanza in deroga alla legge nazionale disponendo l'accensione anticipata o posticipata;

VISTA la particolare situazione climatica, caratterizzata da temperature ancora troppo basse previste per almeno altre due settimane;

RITENUTO pertanto di prolungare l'esercizio degli impianti di riscaldamento per gli edifici pubblici ad uso scolastico ed uffici, dal 16 Aprile al 30 Aprile 2021 compresi, come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 74 del 16.4.2013 e ss.mm.ii., per un massimo di n. 7 ore giornaliere;

ORDINA

il **riavvio del funzionamento degli impianti di riscaldamento** per l'anno 2020-2021 degli edifici pubblici, solo per gli impianti: 2.11 – 2.12 – 2.18 – 2.31 – 2.34 – 2.35, dal giorno venerdì **16 aprile 2021** fino al giorno venerdì **30 aprile 2021** compreso.

Dalla sede municipale, li 14 Aprile 2021



IL SINDACO
(Favaretto dott. Andrea)